



comune di
PRATO

**Regolamento per il
funzionamento e la gestione
dei Centri Sociali del Comune
di Prato**

Approvato con Delibera di Consiglio
Comunale n. 68 del 15.09.2016

INDICE

- Art. 1 - Principi generali**
- Art. 2 - Attività dei Centri Sociali**
- Art. 3 - Organismi di gestione e di coordinamento**
- Art. 4 - Assemblea degli iscritti - Modalità per l'iscrizione**
- Art. 5 - Assemblea degli iscritti - Compiti**
- Art. 6 - Assemblea degli iscritti - Convocazione**
- Art. 7 - Comitato di gestione - Composizione**
- Art. 8 - Comitato di gestione - Candidature**
- Art. 9 - Comitato di gestione - Elezioni**
- Art. 10 - Comitato di Gestione - Compiti**
- Art. 11 - Comitato di gestione – Funzionamento**
- Art. 12 - Comitato di gestione - Durata**
- Art. 13 - Consultazioni del Comitato con Sindaco e Giunta Comunale**
- Art. 14 - Il Presidente**
- Art. 15 - Utilizzo dei locali dei centri sociali**
- Art. 16 - Risorse economiche destinate ai centri sociali**
- Art. 17 - Accesso agli atti**
- Art. 18 - Norme di comportamento**

Art 1 - Principi generali

Le norme contenute nel presente regolamento disciplinano il funzionamento e la gestione dei centri sociali.

I centri sociali sono strutture di servizio territoriale a livello cittadino che dipendono funzionalmente ed amministrativamente dal Comune di Prato.

Costituiscono a livello comunale luoghi di aggregazione e di propulsione alla vita sociale, culturale e ricreativa del territorio e si ispirano ai principi della partecipazione operando nella ricerca continua di un adeguamento sempre maggiore alle richieste della cittadinanza.

Promuovono l'inclusione sociale nel territorio e l'integrazione con i servizi offerti dagli altri interlocutori presenti nel territorio in campo sociale, sanitario, culturale e ricreativo.

Perseguono lo scopo di promuovere l'aggregazione, la socializzazione e gli scambi sociali e culturali fra le diverse fasce di età presenti nel territorio, allo scopo di contribuire al superamento delle condizioni di emarginazione e di isolamento che si registrano nelle fasce più deboli della popolazione.

Le denominazioni e le sedi di ciascun centro sociale sono:

- "Bernardi", con sede in via Tintori 62
- "Michele Ventrone", con sede in via delle Gardenie 15
- "S. L. Pitigliani", con sede in via Milano 6/8
- "Capitini" con sede in via Capitini 34
- "Borgonuovo" con sede in via Lorenzo da Prato 17
- "Narnali" via di Maliseti 10/i

Art. 2 – Attività dei centri sociali

Le attività dei centri sociali nell'ambito della propria piena autonomia di programmazione e gestione e nel rispetto dell'individualità della persona, sono in particolare:

- a. di tipo ricreativo-culturale (organizzazione di spettacoli teatrali, proiezioni cinematografiche, gite ed escursioni, organizzazioni di riunioni conviviali in occasione di particolari festività e celebrazione, sia all'interno che all'esterno del centro sociale);
- b. di tipo ludico-motorio, anche attraverso l'organizzazione di corsi presso la sede del centro o presso altri impianti sportivi, ricreativi;
- c. di scambio culturale intergenerazionale, per custodire i valori culturali del territorio e valorizzare le tradizioni ed i mestieri, specie quelli in via di estinzione;
- d. di tipo formativo e informativo, attraverso corsi di promozione della salute, o su argomenti letterari, artistici, sportivi e di attualità;
- e. di tipo sociale, che promuova la partecipazione delle persone a varie forme di attività sociale, quali in particolare il volontariato sociale, la vigilanza presso le scuole, le

biblioteche e i giardini pubblici, l'informazione, la formazione e quant'altro.

Art. 3 - Organismi di gestione e di coordinamento

Nel pieno rispetto degli indirizzi fissati dall'Amministrazione comunale, dei principi di trasparenza, rappresentatività e parità dei singoli soci, a garanzia di una corretta gestione, nonché per la formulazione dei programmi e per il controllo dell'efficienza dei servizi, ogni centro sociale si avvale di organismi di gestione.

I soci dei centri sociali hanno diritto di eleggere gli organi direttivi e di garanzia e di essere eletti negli stessi, tenendo presente che tutte le cariche sociali sono svolte a titolo completamente gratuito.

Sono organismi di gestione dei centri sociali, atti a garantire la più corretta gestione, a favorire la massima partecipazione dei cittadini, la formulazione dei programmi e di controllo della efficienza dei servizi:

- l'Assemblea degli iscritti;
- il Comitato di gestione;
- il Presidente del Comitato di gestione

Gli organismi di gestione dei centri sociali devono garantire parità e pari opportunità nell'accesso alle cariche elettive.

Art. 4 - Assemblea degli iscritti - Modalità per l'iscrizione

Le iscrizioni possono essere effettuate in qualsiasi momento dell'anno presso il centro stesso e devono essere conservate presso la sede del centro a cura del Comitato di gestione e tenute a disposizione dell'Amministrazione comunale.

L'importo della quota di iscrizione, è stabilito dal Comitato di gestione. Qualora l'iscrizione avvenga entro il 30 di settembre, la tessera ha validità per tutto l'anno solare in corso.

Qualora l'iscrizione avvenga successivamente, la tessera ha validità per tutto l'anno solare successivo alla data di iscrizione.

Le iscrizioni devono essere effettuate in apposite schede, nelle quali saranno riportati i dati anagrafici dell'iscritto, la data di iscrizione o rinnovo della stessa, la firma per esteso dell'iscritto e del Presidente, la norma relativa al trattamento dei dati personali prevista dalle vigenti disposizioni.

Art. 5 - Assemblea degli iscritti - Compiti

Sono compiti dell'Assemblea degli iscritti:

- individuare gli indirizzi generali di programmazione delle attività del centro da comunicare alla Giunta Comunale;
- valutare e verificare l'attuazione della programmazione delle attività del centro;

- approvare l'eventuale bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo della gestione che sono pubblici e vanno affissi presso il centro;
- raccogliere le candidature per l'elezione a membro del Comitato di gestione e alla carica di Presidente;
- eleggere la commissione elettorale che è composta da minimo tre persone, massimo sei, per indire ed organizzare le operazioni per l'elezione del Comitato di gestione;
- votare entro 10 giorni dalla presentazione, la mozione di sfiducia al Presidente, che deve essere approvata con voto favorevole della maggioranza degli iscritti;
- votare a maggioranza dei partecipanti, lo scioglimento del Comitato di gestione, qualora sia stata presentata una petizione sottoscritta da almeno il 51% degli iscritti al centro.

Art. 6 - Assemblea degli iscritti - Convocazione

L'assemblea degli iscritti è convocata e presieduta dal Presidente del Comitato di gestione, mediante nota scritta nei locali del centro sociale da apporre almeno 15 giorni prima della data di svolgimento dell'adunanza stessa.

L'Assemblea degli iscritti deve essere convocata almeno una volta l'anno.

La stessa è validamente costituita in prima convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Le riunioni dell'assemblea si distinguono in ordinarie e straordinarie.

Le sedute ordinarie si svolgono di norma ogni tre mesi.

Le sedute straordinarie possono essere convocate:

- su richiesta del Presidente del Comitato di gestione;
- su richiesta di un terzo dei membri del Comitato di gestione;
- su richiesta di almeno 1/10 degli iscritti.

Ogni iscritto al centro sociale può delegare un altro iscritto a rappresentarlo in assemblea. Ogni iscritto può presentare solo una delega. Le deleghe vanno consegnate al Presidente del Comitato di gestione all'apertura dei lavori e sono ammesse solo in assemblee nelle quali sia prevista l'espressione di voto.

Le decisioni dell'Assemblea degli iscritti sono valide se approvate a maggioranza semplice dei presenti.

L'Assemblea degli iscritti deve tenere apposito verbale delle proprie riunioni.

Art. 7 - Comitato di gestione - Composizione

Il Comitato di Gestione è eletto a maggioranza degli iscritti presenti nell'assemblea ed è composto da un numero di membri eletti secondo la seguente proporzione:

- 5 membri se il numero di iscritti è fino a 200
- 7 membri se il numero di iscritti è oltre 200.

Art. 8 – Comitato di gestione - Candidature

I candidati alla carica di membro del Comitato di gestione e gli elettori devono essere iscritti al centro da almeno sei mesi rispetto alla data fissata per le elezioni e non devono essere stati oggetto di provvedimenti disciplinari.

Gli iscritti che intendono candidarsi dovranno manifestare la propria disponibilità, oralmente o in forma scritta, durante lo svolgimento dell'assemblea appositamente convocata.

Tali elenchi debbono essere affissi presso il centro almeno 15 giorni prima delle elezioni allo scopo di dare la possibilità agli elettori di scegliere i propri candidati.

Art. 9 - Comitato di gestione - Elezioni

La data per lo svolgimento delle operazioni di voto deve essere fissata dal Presidente entro i 30 giorni successivi alla scadenza del Comitato in carica. Del giorno stabilito sarà data comunicazione mediante avviso pubblico affisso nel centro almeno 15 giorni prima dell'espletamento delle votazioni.

Il seggio elettorale dovrà costituirsi, presso ogni centro, alla presenza di rappresentanti eletti dall'Assemblea degli iscritti che assolveranno alle funzioni di Commissione elettorale e Presidente del seggio.

Le votazioni avvengono con voto segreto presso i centri in un solo giorno feriale dalle ore 9,00 alle ore 17,00.

Gli elettori possono esprimere preferenze fino a un terzo del numero dei membri del Comitato di gestione, arrotondato al numero superiore.

Le preferenze saranno espresse apponendo il segno di croce a fianco del nome prestampato del candidato. La stampa delle schede, contenenti i nomi dei candidati, in ordine alfabetico, sarà effettuata con costi a carico dell'Amministrazione comunale.

Lo spoglio delle schede deve avvenire, in seduta pubblica e senza interruzioni, subito dopo la chiusura del seggio.

Delle elezioni dovrà essere redatto apposito verbale.

Risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti ottenuti, sarà eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione al centro.

Il Comitato di gestione nella prima seduta utile elegge al suo interno il Presidente, il Vicepresidente e il segretario a maggioranza dei suoi membri.

Il Comitato di gestione che risulta eletto prenderà gli opportuni contatti con il Comitato uscente il quale dovrà adoperarsi al meglio affinché il passaggio di consegne consenta di proseguire con continuità nelle attività del centro nel miglior modo possibile, nell'interesse esclusivo dello stesso.

Il Presidente del centro sociale, entro 10 giorni convoca gli eletti per l'insediamento del nuovo Comitato di gestione.

Art. 10 - Comitato di Gestione - Compiti

Il Comitato di gestione, oltre alle competenze nelle materie previste dall'articolo 2 del presente regolamento ha le seguenti competenze:

- a) predispone dopo le dovute consultazioni con l'assemblea degli iscritti, un regolamento interno che contenga norme per la vita del centro, che non deve contenere disposizioni in contrasto con il presente regolamento generale dei centri sociali e che deve essere portato a conoscenza della Giunta Comunale per l'espressione di un parere, prima di divenire operante;
- b) pone il massimo impegno per garantire a tutti i cittadini la possibilità di svolgere all'interno del centro sociale tutte le iniziative necessarie per un corretto e pieno utilizzo degli istituti partecipativi previsti da questo regolamento;
- c) sollecita e favorisce la più ampia e completa partecipazione degli utenti alla gestione del centro per un corretto e pieno utilizzo dei locali e delle attrezzature;
- d) coordina l'utilizzazione dei locali da parte delle associazioni operanti nel Centro sociale e dei cittadini singoli e associati che ne facciano richiesta previo raccordo con il servizio comunale dove risultano funzionalmente assegnati i centri sociali, che è preposto alla redazione degli atti amministrativi necessari all'utilizzazione degli spazi e alla calendarizzazione degli eventi che negli stessi si svolgono;
- e) stabilisce l'orario di apertura e chiusura del centro, garantendo l'apertura dello stesso anche nei periodi festivi ed estivi tenendo presente la richiesta dell'utenza e qualora si ravvisi la necessità, assegna i turni di presenza dei membri del Comitato di gestione all'interno del centro nella gestione delle attività;
- f) assicura durante l'apertura del centro, la custodia di tutto il materiale esistente presso lo stesso (utensili, attrezzature, arredamento, apparecchiature varie, ecc...), e vigila sul buon andamento delle attività all'interno del centro;
- g) avanza proposte in merito all'organizzazione, all'ampliamento e al potenziamento delle attività;
- h) provvede a trasmettere al referente comunale del servizio dove risultano funzionalmente assegnati i centri sociali, il programma annuale delle attività del centro nel quadro degli indirizzi generali indicati dall'Assemblea degli iscritti;
- i) vigila sull'attuazione dei programmi da realizzare nonché sulla partecipazione di tutti gli iscritti alle attività del centro;
- j) provvede ad inoltrare al servizio comunale dove risultano funzionalmente assegnati i centri sociali, eventuali richieste di intervento sull'edificio per opere di manutenzione ordinaria non rientranti tra quelle di competenza del centro sociale e di manutenzione straordinaria;
- k) predispone annualmente un consuntivo delle attività svolte nell'anno precedente che deve essere sottoposto alla votazione dell'Assemblea degli iscritti e portato a conoscenza del servizio dove risultano funzionalmente assegnati i centri sociali, entro il 30 aprile dell'anno successivo;
- l) assume ogni iniziativa atta a coinvolgere in talune attività gruppi di anziani, forze sociali, associazioni ed organismi istituzionali e territoriali interessati a collaborare per un corretto recupero del ruolo e dell'apporto delle persone nella vita comunitaria;

- m) promuove e cura i rapporti con i gruppi, organismi e associazioni che offrono la loro collaborazione per il potenziamento del servizio;
- n) assume iniziative atte a promuovere l'impegno di anziani in attività socialmente utili e di volontariato;
- o) provvede alla raccolta delle informazioni agli iscritti sulle notizie inerenti i vari servizi e la loro dislocazione sul territorio, ai quali i cittadini possono essere interessati.

Art. 11 - Comitato di gestione – Funzionamento

Il Comitato si riunisce di norma almeno una volta al mese presso la sede del Centro sociale ed ogni qualvolta lo ritenga necessario o su richiesta di almeno due o tre membri a seconda della composizione del Comitato di cui all'art. 7.

Il Presidente convoca il Comitato di gestione e redige l'ordine del giorno della riunione. Le convocazioni devono pervenire almeno 5 giorni prima della data delle riunioni. In casi di urgenza è sufficiente un preavviso di 24 ore. Di norma le convocazioni avvengono tramite posta elettronica, è tuttavia facoltà del Presidente diramare le convocazioni anche attraverso altri mezzi, purché si accerti dell'avvenuta ricezione.

Il Comitato di gestione deve tenere apposito verbale delle proprie riunioni.

Le sedute del Comitato di gestione sono valide se è presente il 51% dei suoi membri e le decisioni sono valide se approvate a maggioranza semplice dei presenti. Le sedute sono presiedute dal Presidente o in sua assenza o impedimento, dal vice Presidente.

I componenti del Comitato di gestione, hanno diritto di accesso a tutti i documenti ed atti dell'Amministrazione comunale per le attività connesse all'esercizio della carica e possono ottenerne copia senza versare alcun corrispettivo per il costo della riproduzione.

Art. 12 - Comitato di gestione - Durata

Il Comitato di gestione dura in carica tre anni a decorrere dalla proclamazione degli eletti e comunque fino all'insediamento del nuovo comitato.

I membri del Comitato di gestione decadono dalla carica per espresse dimissioni volontarie, per assenza ingiustificata a cinque riunioni consecutive o per impedimento.

In tal caso e in caso di revoca del Presidente, di cui al successivo art. 14, è necessario ricostituire il Comitato di gestione.

La sostituzione avviene con il primo dei non eletti nella graduatoria, che rimane valida fino alla scadenza del Comitato di gestione.

Nel caso in cui sia esaurita la graduatoria dei non eletti e sia pertanto impossibile surrogare i membri decaduti è necessario procedere all'elezione dei membri mancanti. Nominati i nuovi membri questi restano fino alla data di scadenza del Comitato di gestione precedentemente eletto.

Qualora il Comitato di gestione non sia in grado di funzionare regolarmente o commetta gravi violazioni di norma di legge o regolamentari, il 51% degli iscritti, con apposita petizione può chiederne lo scioglimento. L'Assemblea degli iscritti, a maggioranza dei partecipanti, ne dispone lo scioglimento e nomina un Commissario individuato fra gli iscritti, che provvede all'ordinaria amministrazione del centro e al disbrigo delle questioni urgenti e che provvede a fissare il termine per lo svolgimento di nuove elezioni che devono essere indette non oltre 90 giorni dallo scioglimento del comitato di gestione.

Art. 13 - Consultazioni del Comitato con Sindaco e Giunta Comunale

Il Sindaco e la Giunta Comunale possono convocare incontri con i componenti di un singolo Comitato di gestione e ove necessario, indire una riunione di tutti i Comitati.

La riunione di tutti i Comitati, coordinata dal Sindaco o suo delegato, può avvenire anche qualora ne facciano richiesta scritta almeno due Comitati.

Art. 14 - Il Presidente

Il Presidente eletto dura in carica per l'intera durata del Comitato di gestione e rappresenta legalmente il centro sociale. E' il soggetto insieme al Vicepresidente al quale sono consegnate le chiavi del centro. Provvede all'apertura ed alla chiusura del centro. Può delegare uno o al massimo due iscritti, non facenti parte del Comitato di gestione, che provvedono all'apertura o chiusura del centro accettando l'incarico in forma scritta, e ne assumono la responsabilità limitatamente al periodo necessario. Ai Presidenti dei Comitati di gestione, nel caso in cui il centro sia dotato di sistema di allarme, viene consegnato uno o più codici.

Una copia della chiave del centro è depositata presso la sede del servizio comunale dove risultano funzionalmente assegnati i centri sociali.

Il Presidente o un referente designato dallo stesso, che comunicherà di volta in volta al servizio comunale dove risultano funzionalmente assegnati i centri sociali, le attività organizzate dal centro. Il servizio comunale, coordinerà la programmazione delle suddette attività con quelle autorizzate dall'amministrazione comunale.

Il servizio comunale provvederà altresì a comunicare il nome dell'impiegato referente che coordina la programmazione delle attività.

Provvede alla convocazione del Comitato di gestione e dell'Assemblea degli iscritti in base a quanto stabilito dal presente regolamento e di entrambi gli organi ne presiede le sedute.

Il Presidente vigila sul corretto utilizzo dei locali e dei beni assegnati ai centri sociali ed è responsabile degli stessi.

Il Presidente sottoscrive l'inventario dei beni presenti all'interno dei locali, redatto dal competente ufficio comunale, al momento dell'insediamento e dello scioglimento del Comitato di gestione.

Il Presidente può essere revocato, previa presentazione di una mozione di sfiducia motivata, che deve essere approvata da almeno il 51% degli iscritti. La votazione della mozione, da parte dell'Assemblea degli iscritti, avrà luogo entro 10 giorni dalla presentazione.

Il Presidente è sostituito dal Vicepresidente nei casi di decesso, assenza, revoca, impedimento, dello stesso.

Le procedure previste dal presente articolo per il Presidente si applicano anche al Vice Presidente.

Nel caso di revoca, dimissioni o impedimento congiunti del presidente e del vice Presidente, il Comitato di gestione sarà convocato e presieduto dal membro del comitato più anziano di età.

Può invitare, sentito il parere del Comitato di gestione, a partecipare alle sedute dello stesso, a titolo consultivo, operatori rappresentanti di associazioni ed organismi che si occupano di problematiche che comunque agiscono nella realtà sociale, nonché coloro il cui contributo sia ritenuto utile per la discussione delle questioni poste all'ordine del giorno. Della loro presenza dovrà essere data comunicazione nell'avviso di convocazione.

Art. 15 – Utilizzo dei locali dei centri sociali

I locali sono utilizzati dagli iscritti per le attività proprie del centro sociale.

La gestione degli edifici individuati quali sedi dei centri sociali e assegnati ai Presidenti dei Comitati di gestione, deve avvenire con l'obbligo della conservazione dei locali e delle attrezzature presenti al loro interno con la diligenza del buon padre di famiglia.

I Presidenti dei Comitati di gestione sono tenuti a segnalare tempestivamente all'Ufficio del Comune dove sono funzionalmente assegnati i centri sociali, eventuali sottrazioni, mancanze, danneggiamenti o malfunzionamenti riscontrati.

Possono essere altresì utilizzati:

- a titolo gratuito, da parte tutti i soggetti previsti dal regolamento vigente sui patrocini ed agevolazioni economiche, per attività di vario genere in linea con gli obiettivi dell'Amministrazione comunale (quali incontri culturali, sociali e riunioni conviviali), previa richiesta scritta su apposita modulistica da inoltrarsi al competente servizio comunale dove risultano funzionalmente assegnati i centri sociali.

- a titolo oneroso da tutti i soggetti che previa richiesta scritta e preventiva valutazione che le attività proposte siano in linea con gli indirizzi dell'Amministrazione.

Tutti i soggetti sopraelencati, devono mantenere i locali puliti e in idonee condizioni igieniche dopo il loro utilizzo.

L'Amministrazione Comunale, si riserva il diritto all'uso dei locali del centro, ogni qualvolta lo ritenga necessario e previa comunicazione al Comitato di gestione, compatibilmente con lo svolgimento delle attività del centro.

Art. 16 - Risorse economiche destinate ai centri sociali

A favore dei centri sociali viene stanziato un budget annuale da parte dell'Amministrazione comunale, per la fornitura agli stessi del materiale di consumo da consegnare periodicamente fino ad esaurimento degli importi.

Alla fornitura dei beni e servizi richiesti dai Comitati di gestione provvede il Dirigente del servizio nel quale sono funzionalmente assegnati i centri sociali.

Art. 17 - Accesso agli atti

Tutti gli iscritti previa richiesta scritta da inoltrarsi al Presidente possono consultare gli atti adottati dal Comitato di gestione.

La consultazione dovrà avvenire presso i locali del centro, non essendo consentita la copia degli atti stessi.

Art. 18 – Norme di comportamento

Tutti gli iscritti e i frequentatori dei centri sociali sono tenuti ad un comportamento dignitoso e rispettoso di sé e degli altri, dei locali, delle attrezzature e di tutto il materiale di cui i centri sono dotati, nonché al rispetto delle norme regolamentari comunali ed interne vigenti.

Il comportamento degli iscritti deve ispirarsi ai principi di cooperazione e di solidarietà, al fine di salvaguardare, garantire e promuovere il dialogo e la crescita sociale e culturale dei cittadini tra loro e le varie associazioni presenti sul territorio.

Sono pertanto vietati all'interno dei centri polivalenti il turpiloquio, la bestemmia, gli schiamazzi, i danneggiamenti alle cose di proprietà dell'Amministrazione comunale, nonché qualsiasi comportamento atto a costituire elemento di turbativa per una convivenza civile e/o non consenta un normale, libero svolgimento delle attività del centro polivalente.

All'interno del centro è tassativamente vietato fumare, svolgere giochi d'azzardo e comunque quelli espressamente proibiti dalle leggi e dai regolamenti vigenti, nonché somministrare alimenti e bevande alcoliche in assenza di apposita specifica autorizzazione, secondo la normativa vigente.

Eventuali danni causati volontariamente alle strutture, alle attrezzature ed agli arredi, saranno a carico dei soggetti che li hanno arrecati.

In caso di gravi o persistenti violazioni di norme contenute nel presente regolamento o di atti contrari allo spirito della più ampia partecipazione e della civile convivenza, il Comitato di gestione può decidere sulle provvedimenti da comminare.

Nel rispetto dei principi di trasparenza e comunicazione, il presente regolamento dovrà essere affisso presso i locali del centro sociale.